

N. 01379/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Megasp Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Nicola De Zan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del c.p.a.;

contro

Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

nei confronti di

Servizi C.D.S. in Ceccano (Fr), rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Massimo Occhiena, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del c.p.a.;  
Tre Esse Italia Srl, Euten Srl, Eurodata Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del c.p.a.;;  
Maggioli Spa, M.T. Spa;

per l'annullamento

quanto ai motivi aggiunti: della determinazione del Responsabile del Servizio Polizia locale del Comune resistente n. 58 del 25.2.2014 di aggiudicazione definitiva dell'affidamento a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 di prodotti e servizi in ausilio al Comando di Polizia locale per il corretto espletamento di tutta la procedura sanzionatoria relativa alle infrazioni al codice della Strada (CIG 2554789048); della nota prot. n. 1853 del 25.2.2014 di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva medesima;

quanto al ricorso introduttivo: della determinazione del responsabile dell'area di Polizia locale del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco n. 648 del 24.12.2013, con cui si è disposta

l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento, in cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, di "prodotti e servizi in ausilio al Comando di Polizia locale per il corretto espletamento di tutta la procedura sanzionatoria relativa alle infrazioni al codice della Strada"; di tutti i verbali di gara; nonché per l'accertamento del diritto dell'impresa Megasp s.r.l., al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro del contratto eventualmente stipulato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco e di Servizi C.D.S. in Ceccano (Fr) e di Tre Esse Italia Srl e di Euten Srl e di Eurodata Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La questione oggetto del presente scrutinio attiene alla gara per l'aggiudicazione dell'affidamento, a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, di prodotti e servizi in ausilio al Comando di Polizia locale del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco per il corretto espletamento di tutta la procedura sanzionatoria relativa alle infrazioni al codice della Strada.

La ricorrente si è graduata al secondo posto.

Avverso tale negativa determinazione la ricorrente insorge con il presente ricorso affidato a tre motivi di gravame.

Preliminarmente il Collegio deve respingere l'eccezione di tardività avanzata dalla resistente nella erronea convinzione che il termine decorra dal momento dell'aggiudicazione provvisoria.

Invero è principio pacifico e costante che il termine decadenziale decorra dalla partecipazione dell'aggiudicazione definitiva e l'eventuale gravame avverso l'aggiudicazione provvisoria non esime, come nel caso di specie, il ricorrente dal censurare, con motivi aggiunti, l'atto finale della procedura.

Nel merito.

Con il primo motivo la parte ricorrente segnala la mancata esclusione della controinteressata che, in sede di offerta, non ha indicato i costi di sicurezza da interferenza.

Osserva il Collegio.

E' noto il proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l'affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1050).

Sul punto il Tribunale adito ha più volte ribadito che il difetto di tali indicazione nella offerta costituiva valido motivo di esclusione del concorrente, anche in mancanza di una espressa previsione della legge di gara, perché detti oneri dovevano necessariamente essere individuati e partecipati alla stazione appaltante costituendo gli stessi un onere a carico della parte in funzione di eterointegrazione contrattuale ai sensi degli artt. 1339 e 1341 c.c..

Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato progressivamente superato dal diverso indirizzo ormai consolidato nel Consiglio di Stato ( Cons. St. sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030 e Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056) al quale il Collegio si è già uniformato con la recente decisione n. 1262/14.

In altre parole, allorquando la *lex specialis* non richieda, come nel caso di specie, espressamente tali oneri, l'omessa indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendali, ovvero da interferenza non comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell'accertamento di anomalia del prezzo offerto e per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030).

Quindi, secondo l'attuale e maggioritario orientamento giurisprudenziale, il momento di valutazione dei suddetti oneri di sicurezza è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell'ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 4070).

Pertanto, la determinazione della stazione appaltante di non disporre l'esclusione della società aggiudicataria del servizio oggetto di gara per il solo fatto di non aver preventivamente specificato, nella propria offerta economica, gli oneri di sicurezza, non costituisce un vizio della procedura.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La ricorrente eccepisce la natura verticale dell'ATI aggiudicataria.

Invero è agli atti di causa ( doc. 5 bis del foliaro della stessa ricorrente) l'attestazione puntuale delle diverse percentuali della fornitura e del servizio imputate a ciascun partecipante l'ATI aggiudicatario.

Anche il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

La ricorrente segnala che una delle società partecipanti all'ATI ha ceduto un ramo d'azienda deputato a svolgere le funzioni connesse all'aggiudicazione dell'appalto.

In realtà, come esattamente rilevato dalla resistente, la mancata previsione nell'atto di cessione di un divieto di concorrenza, non esclude, né limita la possibilità per l'azienda cedente di svolgere, attraverso altre strutture societarie, le attività cedute.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione, in uno con la diversità di orientamenti giurisprudenziali, convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Enrico Mattei, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)